

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/06/2010, N. 479**

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 51, commi 1 e 5 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”. Approvazione.

Pubblicata su B.U.R.A. Speciale N. 43 del 28 Luglio 2010

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo nel rispetto del quadro comunitario delle disposizioni riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare nelle attività riferite al recupero e riutilizzo degli stessi nonché alla attività riferite ai ripristini ambientali di cave, intende raggiungere obiettivi che assicurino, prioritariamente, un’efficace protezione della salute e dell’ambiente, nel rispetto dei principi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- gli artt. 214 – 216 in materia di “Procedure semplificate” (Capo V)

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

Visto il D.M 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato in G.U 19 maggio 2006 n. 115;

Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l’adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;

Visto il R.D. n. 1443 del 29.07.1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

Visto il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce”, che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7.07.2008

Vista la L.R. 26.07.1983, n. 54 “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del C.R. n. 72/21 del 16.02.2002 – R.D. 1443/1927, n. 83 “Direttive in materia di vigilanza e controllo delle attività estrattive nel territorio abruzzese”;

Considerato che le condizioni per l’ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i., sono:

- che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’Autorità competente;
- che sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lett. b);
- che sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., all’art. 5 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

Vista la DGR n. 465 del 26.05.2008, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Capo V - art. 196, comma 1, lett. m) ed artt. 214, 215 e 216 della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n). Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali”;

Ritenuto necessario definire con apposite direttive tecniche elaborate dai Servizi regionali interessati (Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo), l’ambito di applicazione delle norme di cui all’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. e l’iter amministrativo di approvazione dei progetti di ripristino ambientale;

Preso atto delle risultanze delle riunioni tenutesi presso il Servizio Gestione Rifiuti il 9.12.2008, 5.05.2009, 3.02.2010, a cui hanno partecipato rappresentanti di Enti ed Associazioni di categoria, i cui verbali sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Vista la nota del 25 marzo 2010 dell’Associazione Cavatori Teramani, avente per oggetto: “L.R. 45/2007 e s.m.i. – art. 51 – Riunioni in merito a recupero dei limi provenienti da attività estrattive”, con la quale l’Associazione ha chiesto di conoscere le risultanze degli incontri effettuati sulla materia di cui al presente documento;

Considerato che si deciso di affrontare esclusivamente le problematiche relative al campo di applicazione dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., rinviando ad altro provvedimento, sentito il MATTM, le norme tecniche relative alla gestione dei fanghi di lavaggio degli inerti e l’utilizzo di flocculanti naturali;

Ritenuto di dover approvare il documento denominato: “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”, Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire il Servizio Risorse del Territorio della Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo, per definire i contenuti delle direttive tecniche, in particolare in ordine alle procedure di approvazione dei progetti di “ripristino ambientale”, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità competente (Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo);

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

il D.M. 5.02.1998 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento denominato: “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”, ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
1. di prescrivere il rispetto delle direttive tecniche di cui al punto 1), da parte dei servizi regionali interessati, nonché dei soggetti titolari e/o gestori di impianti e/o attività interessati ai sensi delle norme vigenti;
2. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
3. di comunicare la presente deliberazione all’ARTA Direzione centrale (con invito ad informare i vari Dipartimenti Provinciali), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alle Associazioni di categoria interessate (Confindustria, ANCE, Associazioni Cavatori, .. etc.), all’Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di L’Aquila;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato di cui al punto 1), nel Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.) e nel sito web della Regione Abruzzo.

*Segue Allegato*

Documento composto da n. 05 fascicoli.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 479 del 14 GIU. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. ~~Antonio~~ Gariani)

*Antonio Gariani*

(2) TR

ALLEGATO



DIRETTIVE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI  
ASSOGGETTATE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE  
ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

PREMESSA

La presente direttiva regionale, viene emanata ai sensi della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed è finalizzata a fornire chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51, commi 1 e 5 della stessa ed in particolare, per definire il rapporto tra le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi assoggettate alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con le attività estrattive (cave) di cui alla L.R. 26.07.1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere" e s.m.i.

Sono fatti salvi, comunque, gli obblighi per i titolari di attività estrattive previsti dal D.Lgs 20.05.2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'autorizzazione e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sono autorizzati, in via ordinaria, ai sensi degli artt. 208 - 210 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., oppure ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Le attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate, sono regolamentate ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., artt. 214 - 216.

Il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"<sup>2</sup>, definisce attività, procedimenti e metodi di recupero per circa 200 tipologie di rifiuti non pericolosi, ammessi alle procedure semplificate di cui agli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (oggi artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, come successivamente modificato dal D.M. 5.04.2006, n. 186 "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al Dm 5 febbraio 1998"<sup>3</sup>, dispone in merito al "recupero ambientale":

Articolo 5

(Recupero ambientale)

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
  - a) i rifiuti non siano pericolosi;
  - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
  - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
  - d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

<sup>1</sup> G.U. n. 157 del 7.07.2008.

<sup>2</sup> S.O. alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998.

<sup>3</sup> G.U. 19 maggio 2006 n. 115.





d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", ha introdotto il criterio delle quantità impiegabili, intese come le quantità massime di rifiuti che possono essere utilizzate nelle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata. Nel caso di specie, le quantità impiegabili sono definite nella tabella che segue:

Tab. 1 - Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali: quantità impiegabili - D.M. 5.04.2006, n. 186

Tipologia	CER	Descrizione	Quantità (t/a)
4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
5.17	[100201]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e no, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato proveniente da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	15.000
7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.500
7.14	[010502] [010599] [170504]	Detriti di perforazione	20.000
7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	20.000
7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	60.000
7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
7.18	[060314] [070199] [01304]	Scarti da vagliatura latte di calce	20.000
7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana suda	150.000
7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
11.2	[020399]	Terre e farine fossili disolate	1.000
12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polvere da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67460
12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polvere da segazione, molatura e lavorazione granito	50.000
12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000
12.9	[101105]	Fango secco di natura sabbiosa	20.000
12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio di legno vergine	3.000
13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000
13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	500
13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	5.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., dispone inoltre, che: "le procedure semplificate... omissis... si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici (ricavati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER) e descritti negli allegati". Pertanto, all'elenco "tassativo" di rifiuti



pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si aggiunge l'elenco, altrettanto tassativo, di rifiuti non pericolosi ai quali sono applicabili le procedure agevolate.

A livello regionale il riferimento normativo per le attività in oggetto, è rappresentato dall'art. 51 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.<sup>4</sup> che prevede:

"omissis ...

#### Art. 51

##### Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

1. Gli impianti di autosmaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale.
2. Per la realizzazione e l'esercizio degli impianti relativi alle attività di cui al capo quinto della parte quarta del decreto, è necessario, ove prescritto, il rilascio della concessione edilizia e sono dovuti i previsti oneri di concessione.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, ove necessarie.
4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 48; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di novanta giorni dall'invio della comunicazione, di cui al capo quinto della parte quarta del D.Lgs 152/2006, della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente l'avvio dell'attività.
5. La Giunta regionale emana specifiche direttive, ove necessarie, per disciplinare la realizzazione degli impianti, le condizioni e le norme tecniche di gestione delle attività di cui al presente articolo.

... omissis".

Inoltre, per quanto riguarda le attività assoggettate alle procedure semplificate, la Regione Abruzzo ha emanato specifiche disposizioni in materia ai sensi della DGR n. 465 del 26.05.2008, avente per oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Capo V - art. 196, comma 1, lett. m) ed artt. 214, 215 e 216 della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n). *Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali*"<sup>5</sup>.

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Ai fini delle presenti disposizioni, le principali norme di riferimento per le attività estrattive sono costituite da:

- R.D. n. 1443 del 29.07.1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 (G.U. 7 luglio 2008 n. 157) "Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce", che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

In riferimento alla legislazione regionale riguardante le attività estrattive (cave), si richiamano le seguenti normative:


- L.R. 26.07.1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere" e s.m.i.;
- Deliberazione del C.R. n. 72/21 del 16.02.2002 – R.D. 1443/1927, n. 83 "Direttive in materia di vigilanza e controllo delle attività estrattive nel territorio abruzzese".

L'attuazione delle leggi regionali in materia di attività estrattive è di competenza della Direzione regionale Sviluppo Economico - Servizio Risorse del Territorio

## 3. DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICATIVE

<sup>4</sup> BUPA n. 16 Straordinario del 21.12.2007.

<sup>5</sup> BUPA Speciale Ambiente n. 54 del 04.07.2008.





In merito al rapporto tra le attività di recupero di rifiuti assoggettate alle norme di cui agli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) e le attività estrattive, si chiarisce e si dispone quanto segue:

### 3.1 Ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 51 della L.R. 45/07 e s.m.i.

- a. Attività a cui si applicano le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.  
Le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. si applicano esclusivamente alle nuove iscrizioni da parte delle Province territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97), in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i. (entrata in vigore: 22.12.2007).
- b. Attività a cui non si applicano le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.  
Le norme dell'art. 51 della L.R. 45/07 e s.m.i., non si applicano:
  1. alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, già iscritte ai sensi degli articoli 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) prima dell'entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché ai rinnovi delle stesse in vigenza della L.R. 45/07 e s.m.i.;
  2. alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata localizzate all'interno di cave regolamentate da apposita normativa regionale di settore, come sopra richiamato e ubicate, di norma in-aree agricole e/o a destinazione urbanistica agricola di PRG;
  3. alle attività di recupero ambientale R10 che, consistendo nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, possono essere effettuate anche in aree a destinazione urbanistica diversa da quella industriale ed artigianale di PRG.

### 3.2 Modalità di iscrizione delle attività di recupero in procedura semplificata R10 dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per le attività estrattive autorizzate o da autorizzare ai sensi della legislazione regionale vigente

Le condizioni per l'ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.02.1998, sono:

- che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità competente;
- che sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lett. b);
- che sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- che il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Viene stabilito, infatti, il principio generale che i siti ripristinati mediante riutilizzo di rifiuti non pericolosi debbano comunque presentare caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d'uso finale e, soprattutto, che tali caratteristiche siano quelle stabilite dalle tabelle relative alle procedure di bonifica.<sup>6</sup>

Si evidenzia che, altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 241 e 264, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le aree agricole si fa riferimento all'ex D.M. 471/99 ed alla DGR n. 1245 del 25.11.2005 - Allegato 1, punto 1.7<sup>7</sup>, la quale prevede in particolare che per le zone agricole devono essere ripristinate le caratteristiche possedute dai terreni limitrofi in condizioni naturali.

In caso contrario, viene valutata l'ipotesi di applicare la normativa di settore in materia di realizzazione ed esercizio di discariche, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. ed ex art. 10, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive e che

<sup>6</sup> Diritto all'Ambiente "Principali novità in materia di recupero dei rifiuti in procedura semplificata a seguito dell'adozione del D.M. 186/2006".

<sup>7</sup> BUR n. 1 Speciale del 04.01.2006.



modifica la direttiva 2004/35/CE<sup>8</sup>, relativamente ai rifiuti derivanti dall'attività estrattiva ed entrata in vigore il 22 luglio 2008. A tal proposito vi sono state alcune sentenze in merito.<sup>9</sup>

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti connessi al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla DGR n. 119 del 14.06.2002 e s.m.i. in materia di VIA.<sup>10</sup>

Si evidenzia, infine, che in sede di approvazione dei progetti di ripristino ambientale, con riferimento al test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.

### 3.3 Procedura amministrativa per l'esame dei progetti di recupero ambientale di cave

La documentazione tecnica riguardante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi per il recupero ambientale di cave (art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), contenente la preventiva caratterizzazione del materiale utilizzato, va inoltrata al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, come sezione progettuale denominata "Progetto di recupero ambientale" per le cave di nuova apertura, a corredo di regolare istanza di autorizzazione, per l'avvio del procedimento amministrativo e l'indizione di una apposita Conferenza di Servizi (CdS) con il coinvolgimento degli Enti interessati.<sup>11</sup>

Nel caso di cave in esercizio o dismesse, la documentazione riguardante il "Progetto di recupero ambientale", in variante rispetto al progetto originariamente approvato, va inoltrato in almeno n. 10 (dieci copie), con relativo attestato di versamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 11 della L.R. 54/83 e s.m.i.

Nel caso di "Progetto di recupero ambientale" riguardante siti, di proprietà pubblica o privata, in stato di degrado dovuti alla presenza di cave abbandonate, il proprietario presenta la relativa documentazione al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo come previsto per il caso precedente di cave in esercizio o dismesse.

Per i tutti i casi sopra riportati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di adeguata "polizza di garanzia", commisurata al costo del recupero ambientale. L'importo della polizza di garanzia è maggiorata fino al 30% nel caso di ripristini con ritombamento, al fine di garantire anche eventuali costi di bonifica qualora venissero riscontrati inquinanti nel materiale utilizzato per il riempimento.

Il Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, approva il progetto di ripristino ambientale al fine della successiva iscrizione al RIP ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i. da parte della Provincia territorialmente competente. A chiusura dell'attività di coltivazione della cava, il direttore dei lavori dovrà redigere una dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell'opera eseguita.



<sup>8</sup> G.U. n. 157 del 7 luglio 2008.

<sup>9</sup> TAR Veneto, sezione III - 23 dicembre 2009, n. 3810.

<sup>10</sup> BURA n. 75 Ordinario del 14.06.2002.

<sup>11</sup> Possono essere presentati elaborati anche in formato elettronico.